



CARTA DEI SERVIZI SOCIALI

Comune di Canda

Legge 328 del 28.11.2000

Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali



1. PREMESSA

1.1 Validità della Carta

2. PRINCIPI GUIDA

2.1 Uguaglianza e imparzialità di trattamento

2.2 Continuità

2.3 Cortesia

2.4 Efficacia ed efficienza

2.5 Partecipazione, chiarezza e trasparenza

2.6 Privacy

3. UFFICIO SERVIZI SOCIALI

3.1 Criteri di accesso ai servizi e agli interventi

3.2 L'ufficio Servizi Sociali

3.3 Competenze

3.4 Tempi di risposta

4. SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE

GUIDA AI SERVIZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

5. AREA ANZIANI

5.1 Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

- 5.2 Servizio di assistenza domiciliare integrata (SADI)
- 5.3 Servizio infermieristico domiciliare
- 5.4 Telesoccorso Telecontrollo
- 5.5 Accesso alle Case di Riposo
- 5.6 Contributi economici per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche
- 5.7 ICD: Impegnativa di cura domiciliare
- 5.8 Il servizio integrazione lavorativa (SIL)
- 5.9 L'amministratore di sostegno
- 5.10 Riconoscimento di invalidità civile
- 5.11 Agevolazioni Bollo Auto

6. AREA FAMIGLIA

- 6.1 Consultorio familiare
- 6.2 Assegno di maternità
- 6.3 Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori
- 6.4 Bonus Bebè
- 6.5 Bonus elettrico e Bonus Gas
- 6.6 Contributo fondo sostegno affitti

7. AZIONI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ISTRUZIONE

- 7.1 Buono libri
- 7.2 Buono Borsa di studio
- 7.3 Buono trasporto
- 7.4 Buono scuola
- 7.5 Contributi economici

8. INFORMAZIONI UTILI AL CITTADINO

- 8.1 Cos'è l'I.S.E.E.

1. PREMESSA

La Carta dei Servizi Sociali è la formalizzazione di un “patto con i cittadini” sulla qualità dei servizi erogati dall’Amministrazione Comunale che, di fronte ad un cittadino che richiede una prestazione, impegna gli uffici comunali preposti a rispettare le modalità e i tempi indicati nel documento.

La Carta dei Servizi Sociali serve:

- A garantire e migliorare la qualità dei servizi erogati;
- Ad avvicinare e far partecipare il cittadino (utente) all’attività amministrativa;
- A tutelare i diritti dei cittadini (utenti) da possibili disservizi.

La Carta dei Servizi Sociali:

- Offre informazioni utili riguardo ai servizi e alle attività del settore socio-assistenziale del Comune;
- Descrive i servizi forniti ai cittadini;

Rende trasparente i tempi e le modalità di erogazione dei servizi.

VALIDITÀ DELLA CARTA

- 1.1 La presente Carta, approvata con deliberazione della Giunta Comunale, sarà soggetta a revisione annuale.
Responsabile delle informazioni contenute nel presente documenti è l’Ufficio Segreteria.

La presente Carta dei servizi è reperibile in forma stampata, nella sua versione integrale, presso l’Ufficio Segreteria e nel sito internet del Comune all’indirizzo internet: www.Comune.canda.ro.it

2. PRINCIPI GUIDA

- UGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ DI TRATTAMENTO**
- 2.1** I comportamenti e le azioni, sui quali si basa il rapporto tra i cittadini ed il Comune di Canda nell'erogazione dei servizi sociali, sono ispirati al principio d'uguaglianza dei diritti degli utenti. Nessuna distinzione o discriminazione nell'erogazione dei servizi può essere compiuta per motivi inerenti a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. L'obiettivo finale è la promozione di opportunità e risorse che rispondano alla contingente molteplicità di bisogni sociali.
- CONTINUITÀ**
- 2.2** Il Comune di Canda, con la collaborazione dei vari soggetti, assicura alle persone e alle famiglie la presa in carico dell'utente in situazione di bisogno sociale.
- CORTESIA**
- 2.3** Il Comune di Canda assicura al cittadino un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto. A tal fine, tutti i dipendenti sono adeguatamente formati e informati per agevolare il cittadino nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi derivanti dai singoli rapporti e dalla presente carta.
- EFFICACIA ED EFFICIENZA**
- 2.4** Il Comune di Canda persegue l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio sociale, sviluppando e adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
- PARTECIPAZIONE, CHIAREZZA E TRASPARENZA**
- 2.5** Ogni cittadino che esprime interessi e competenza rispetto ad un problema sociale ha diritto di partecipare alla definizione comunitaria di progetti, obiettivi e metodi di soluzione del problema stesso.
- PRIVACY**
- 2.6** In base al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati personali acquisiti nell'ambito delle attività del sistema di interventi in ambito sociale e assistenziali possono essere oggetto di trattamento rispetto al Decreto citato e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di questa Amministrazione. Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione e anche la combinazione di due o più di tali operazioni. Il trattamento dei dati avviene tramite strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

3. UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI E AGLI INTERVENTI

- 3.1** Possono fruire delle prestazioni sociali comunali, con i soli limiti derivanti dalla capacità delle strutture e dalle risorse disponibili nel bilancio approvato dal Consiglio Comunale:
- I cittadini residenti nel Comune di Canda;
 - Gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune di Canda;
 - I profughi, i rimpatriati, i rifugiati che ne hanno titolo secondo le leggi dello Stato italiano e che dimorano nel Comune di Canda;
 - I cittadini, gli stranieri e gli apolidi che dimorano temporaneamente nel Comune di Canda, che si trovano in situazioni di bisogno tali da esigere interventi immediati e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- 3.2** Si rivolge a tutti i soggetti sopra indicati, che si trovino in stato di bisogno determinato dalla presenza di almeno una della seguenti circostanze:
- Insufficienza del reddito, inteso come reddito disponibile nel nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, quando non vi siano altre persone tenute a provvedere all'integrazione di tale reddito;
 - Incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria affinché possa provvedere autonomamente a se stesso;
 - Esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti, per cui persone singole o nuclei familiari siano esposti al rischio di esclusione sociale;
 - Emanazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali.

Questi requisiti vengono accertati dagli uffici comunali che raccolgono la documentazione e verificano la situazione dei richiedenti. L'accertamento si conclude con l'individuazione dell'intervento, della prestazione o del servizio più idonei ed opportuni per far fronte alla situazione della persona o del nucleo familiare.

COMPETENZE

- 3.3** All'Ufficio Servizi Sociali fanno riferimento tutte le attività organizzate dall'Amministrazione Comunale, in risposta ai bisogni sociali ed assistenziali della popolazione. Si intendono, pertanto, trattare quelle aree che possono determinare situazioni di problematicità nella vita dei cittadini: bisogni economici, problemi abitativi, necessità assistenziali, ma anche attività di sostegno e di promozione del benessere rivolte alle diverse fasce d'età della popolazione (famiglie, minori, giovani, anziani, disabili, immigrati).

L' Ufficio Servizi Sociali si occupa principalmente della gestione amministrativa degli interventi e rappresenta il primo contatto con l'utente, al quale vengono fornite tutte le indicazioni e le informazioni utili per accedere ai diversi servizi e alle prestazioni offerte. Tra queste si segnalano:

- Indicazioni per accedere a prestazioni sociali agevolate per la famiglia: ad esempio assegno di maternità statale, assegno nucleo familiare con tre o più figli minori, bonus energia, bonus gas, bonus acqua, bonus affitti, contributo regionale buono-borse di studio, contributo regionale libri di testo, contributo trasporto pubblico scolastico;
- Richieste di assistenza economica: contributi comunali, provinciali, dell'Ulss 18, regionali e statali (consulenza specifica e supporto nel reperimento e compilazione della relativa modulistica);
- Indicazioni per l'accesso ai servizi di assistenza domiciliare, telesoccorso;
- Informazioni sulle modalità di accesso ai servizi presenti nel territorio comunale e nel territorio provinciale;
- Informazioni sulle modalità di accesso ai servizi e alle prestazioni rivolte agli anziani e ai disabili (es. assegno di cura, assegno di sollievo);
- Richiesta di informazioni e modalità di accesso ai servizi per la formazione e il ricollocamento lavorativo;
- Richiesta di informazioni e orientamento ai servizi per i cittadini stranieri;

L'Ufficio vuole offrire ai cittadini, attraverso le competenze e la professionalità del Personale Amministrativo, informazioni in merito alle modalità di accesso ai servizi comunali e alle prestazioni garantite da altri Enti che si occupano dell'ambito sociale e socio-assistenziale.

L'Ufficio Servizi Sociali si trova all'interno del Municipio di Canda ed è attualmente aperto al pubblico il:

- Lunedì mattina dalle ore 09:30 alle ore 12:30;
- Martedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle 18:30.

Tel. 0425/ 702018 Fax 0425/ 702018 Mail: ufficiosegreteria@Comune.canda.ro.it Pec: Comune.canda.ro@pecveneto.it

TEMPI DI RISPOSTA

3.4

Viene data risposta entro il più breve tempo possibile dal primo contatto ed è collegata al tipo di richiesta presentata, ad esempio per richieste di informazioni, la risposta è immediata.

4. SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE

Il Comune di Canda si avvale della professionalità dell'assistente sociale che opera sul territorio per ambiti di competenza:

- Servizio alla famiglia;
- Servizio per i minori;
- Servizio per gli Anziani.

L'Assistente Sociale interviene nella presa in carico di situazioni problematiche, con lo scopo di individuare ed analizzare, con l'utente, le possibili cause che determinano la condizione di bisogno, di disagio o di emarginazione, al fine di predisporre un intervento individualizzato.

L'obiettivo è superare le condizioni di criticità e ripristinare un discreto livello di autonomia gestionale.

Interviene per valorizzare l'autonomia, la soggettività, la capacità di riappropriarsi delle responsabilità individuali, le risorse personali, familiari e territoriali come strategia prioritaria per la risoluzione della causa e/o delle concause che determinano la condizione di malessere e di inadeguatezza del singolo o del nucleo familiare.

L'Assistente Sociale, nel rispetto della sua formazione professionale, considera ed accoglie ogni persona, coppia o famiglia come l'espressione di una domanda che rappresenta un bisogno, un problema unico e diverso da altre situazioni, anche se apparentemente analoghe. Predisporre un piano di un intervento individualizzato con metodologia, tempistica, prestazioni.

L'Assistente Sociale è tenuta al segreto professionale e pertanto non può divulgare in nessun modo le informazioni che le vengono fornite nello svolgimento dell'intervento, salvo l'obbligo di utilizzare particolari conoscenze se finalizzate alla tutela dei minori o di soggetti a rischio. L'Assistente Sociale deve attenersi al codice deontologico approvato per tale professionalità.

GUIDA AI SERVIZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

5. AREA ANZIANI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

5.1 Il servizio di assistenza domiciliare agli anziani (SAD) è una delle funzioni socio-assistenziali del Comune ai servizi ed è integrato con alcune prestazioni infermieristiche (SADI).

Il SAD è disciplinato con apposita convenzione approvata dal Comune di Canda.

Garantisce prestazioni che consentono all'utente il soddisfacimento dei bisogni primari della vita, normalmente integrate dall'attività assistenziale svolta da un familiare o da altro personale preposto all'aiuto e dall'assistenza infermieristica integrata.

La prestazione attualmente svolta consiste solo nella cura della persona.

Le prestazioni di assistenza sono svolte dalle Assistenti Domiciliari, presso il domicilio dell'utente.

Sarà cura dell'Assistente Sociale stabilire il progetto individualizzato per ogni anziano preso in carico e monitorare il servizio.

Chi può fare richiesta

Tutte le persone residenti nel Comune di Canda, di qualsiasi età, che presentino una situazione problematica, anche temporanea, di natura fisica, psichica o relazionale tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita.

Costi

È stabilita una compartecipazione economica al costo del servizio che viene applicata in base a specifiche fasce di reddito ISEE del nucleo familiare di convivenza.

Il servizio è totalmente gratuito per persone disabili e indigenti.

Dove rivolgersi

Per l'attivazione del servizio la persona interessata, un suo familiare o chiunque voglia segnalare una situazione di necessità può rivolgersi all'Assistente Sociale presso la sede comunale.

Per la valutazione della compartecipazione economica al costo servizio è necessario consegnare il reddito ISEE all'Ufficio Servizi Sociali Comunale, che si occuperà di inviare periodicamente a domicilio dell'assistito le lettere per il pagamento.

Tempi di risposta

Il colloquio con l'Assistente Sociale viene fissato in tempi stretti, previo appuntamento telefonico.

Le domande vengono soddisfatte fino ad esaurimento delle ore messe a disposizione per il servizio e in base alla valutazione espressa dall'Assistente Sociale, a seguito di una visita di verifica delle condizioni dell'anziano e dei suoi familiari.

Se il servizio non è in grado di accogliere immediatamente la richiesta, sarà inserita nella lista di attesa e temporaneamente potranno essere attivate soluzioni alternative.

**SERVIZIO DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE
INTEGRATA (SADI)**

Quando fare la richiesta

In qualsiasi momento dell'anno.

Durante il colloquio saranno analizzate le condizioni che determinano la richiesta di assistenza domiciliare: le condizioni di salute e di autonomia della persona, la situazione abitativa e la rete familiare, l'attivazione di altri interventi assistenziali.

- 5.2** E' un servizio di assistenza ad elevata intensità prestata da più figure professionali (Medico di base, Infermiere Professionale, Operatore Socio-Sanitario, Assistente Sociale di riferimento) che devono operare in stretta collaborazione/integrazione per realizzare un progetto assistenziale unitario di natura al contempo sanitaria e sociale, che ha l'obiettivo di preservare il più a lungo possibile la domiciliarità.

Destinatari

I pazienti portatori di gravi patologie croniche, che si trovano in condizioni di grave dipendenza sanitaria;
I pazienti affetti da malattie progressive (in genere neoplastiche), in fase avanzata a rapida evoluzione e a prognosi infausta (CURE PALLIATIVE DOMICILIARI).

**SERVIZIO
INFERMIERISTICO
DOMICILIARE**

- 5.3** Il servizio prevede interventi infermieristici a domicilio della persona.
Il servizio è interamente gestito dall'Amministrazione Comunale ed è completamente gratuito.

Destinatari

Utenti di tutte le età, allettati o con ridotta mobilità.

Attività

Prelievi;
Iniezioni;
Medicazioni (ulcere da decubito)
Misurazione della pressione arteriosa e della glicemia.

**TELESOCORSO
TELECONTROLLO**

- 5.4** E' un sistema attivato dalla Regione del Veneto (LR 26 del 4.06.1987), in accordo con i Comuni e le A.U.L.S.S. Il servizio funziona a mezzo telefono mediante Centro Operativo funzionante 24 ore su 24. Con il telecontrollo, il Centro si mette in contatto con l'utente, anche più volte alla settimana, per conoscere le sue condizioni e per accertare che l'apparecchio sia funzionante. A sua volta ogni utente può mettersi in contatto con il Centro per qualsiasi necessità. Ad ogni chiamata, previo controllo, il Centro provvede, con immediatezza, ad interessare la competente struttura, sia che si tratti di necessità mediche, infermieristiche, domestiche o sociali.
Con il telesoccorso ogni utente è dotato di un mini-apparecchio provvisto di un pulsante che, se premuto, fa scattare un segnale d'allarme al Centro Operativo. Il Centro, in questo caso, è in grado di agire immediatamente e attivare tempestivamente un intervento urgente.

A chi è rivolto?

- Agli anziani che vivono da soli o in coppia;
- Agli anziani bisognosi di cure e controlli sanitari;

- A coloro che, pur non avendo compiuto 65 anni d'età si trovino in situazioni di rischio sociali e/o sanitario, debitamente documentato.

Condizioni richieste

Essere residenti nel Comune di Canda.

Modalità di attivazione del servizio

Per attivare il servizio il cittadino può rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune di residenza, ai quali successivamente andrà presentata:

- la richiesta di servizio di telesoccorso-telecontrollo debitamente compilata;
- certificato del medico di base attestante la necessità dell'attivazione del servizio;
- attestazione ISEE o dichiarazione sostitutiva unico;

trascorsi i sei mesi di gratuità il Comune, a seconda del regolamento applicato in ogni Azienda ULSS e dell'ISEE del richiedente, può richiedere la compartecipazione economica al servizio;

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno e resta valida per gli anni successivi.

Costi

Il regolamento regionale prevede che la compartecipazione degli utenti al costo del servizio di telecontrollo/telesoccorso venga calcolata in base al reddito ISEE.

Copia del reddito ISEE deve essere consegnata all'Ufficio Servizi Sociali, che si occuperà di inviare al domicilio dell'utente le lettere di versamento nel caso il servizio risulti a pagamento.

ACCESSO ALLE CASE DI RIPOSO

5.5 L'inserimento residenziale è un servizio che si affianca ai servizi territoriali domiciliari quando non esistono più le condizioni sanitarie e/o assistenziali per una permanenza della persona al proprio domicilio.

Nel sistema socio-sanitario veneto le case di riposo accolgono due tipologie di ospiti:

1. Non autosufficienti, con un profilo di alta dipendenza definito dalla unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVM) attraverso la scheda di valutazione multidimensionale dell'anziano (SVAMA), per i quali la Regione, attraverso le Aziende Ulss, eroga alle case di riposo una quota sanitaria di concorso di spesa;
2. Autosufficienti, con un minore livello di dipendenza funzionale, per i quali la spesa è a totale carico dell'utente.

La procedura per l'inserimento definitivo si svolge con le seguenti modalità:

- Se l'utente è autosufficiente può rivolgersi direttamente alle case di riposo per valutare tempistica e modalità di accesso;
- Se l'utente è non autosufficiente, a seguito di presentazione della richiesta di inserimento all'Assistente Sociale del Comune di residenza, viene effettuata la valutazione (compilazione della scheda SVAMA che certifica il livello di gravità del caso e successiva valutazione in UVM) e la domanda viene inserita nella lista unica d'ambito Ulss di accesso alle case di riposo. L'inserimento in casa di riposo può avvenire anche per un periodo limitato, il così detto ricovero di sollievo (minimo 30 giorni e massimo 60 giorni).

La domanda può essere ripresentata dopo 90 giorni e segue le stesse procedure per l'inserimento definitivo in struttura.

Chi può fare richiesta

Le persone anziane di età superiore ai 65 anni che abbiano perso la propria autonomia, in modo parziale o totale.

Cosa presentare

La documentazione medico sanitaria, la documentazione reddituale e patrimoniale e, se in possesso, il verbale di riconoscimento di Invalidità Civile.

Tempi di risposta

Il colloquio con l'Assistente Sociale viene fissato nel più breve tempo possibile dal primo contatto.

Quando fare la richiesta

In qualsiasi momento dell'anno, durante il colloquio saranno analizzate le condizioni che determinano la richiesta di ricovero.

Costi

Per tutti i ricoveri è previsto il pagamento di una retta mensile, stabilita dalla singola struttura.

Il Comune può integrare il pagamento nel caso in cui la persona anziana sia sola, priva di reddito personale sufficiente e senza alcuna rete parentale o nel caso in cui i famigliari non dispongano di entrate sufficienti per concorrere totalmente al pagamento del costo della retta, a seguito di apposite verifiche economiche.

5.6 *Contributi economici a favore della popolazione non autosufficiente*

CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Legge Nazionale 13/1989: “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”

Può chiederlo la persona con certificazione medica attestante l'handicap e/o l'invalido civile che necessita di rimuovere una o più barriere, interne o esterne, che creano difficoltà, negli edifici privati.

Procedura

Scaricare il modulo dal sito della Regione Veneto;

Compilare la domanda ed allegare:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante l'ubicazione dell'immobile e il tipo di lavori da eseguire;
- Certificato medico e/o certificato attestante l'invalidità civile o difficoltà di deambulazione;
- Preventivi di spesa.

Gli interessati debbono presentare la domanda al sindaco del Comune in cui è sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno (L.N. 13/89, art. 11) **PRIMA DI INIZIALE I LAVORI.**

Legge Regionale n. 16 del 12.07.2007: “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.”

Può chiederlo:

- La persona con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale;
- La persona esercente la potestà o tutela sui soggetti con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale;
- Il legale rappresentante del seguente ente privato/impresa con sede.

Procedura

Scaricare il modulo dal sito della Regione Veneto;

Compilare la domanda ed allegare:

- Preventivo di spesa;
- Certificato medico originale o in carta libera attestante le difficoltà motorie e/o sensoriali;
- Eventuale copia del certificato di invalidità;
- Fotocopia del documento di identità;
- Altra documentazione utile;
- Copia dell'autorizzazione comunale inerente l'opera (se necessario);

Presentare la domanda in bollo presso il proprio Comune di residenza al momento, dall'emanazione del Bando da parte della Regione, **PRIMA DI INIZIARE I LAVORI.**

ICD: IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE

- 5.7** E' un contributo erogato per l'assistenza al proprio domicilio delle persone non autosufficienti. Sono previste **5 tipologie di ICD**, una delle quali costituisce una novità in quanto destinata a persone con grave necessità assistenziale nelle 24 ore della giornata. Si possono ottenere informazioni presso gli sportelli dei Servizi Sociali dei Comuni o gli sportelli del Distretto Socio Sanitario.

La domanda di ICD disponibile anche nel sito internet della propria Azienda ULSS può essere presentata dai diretti interessati, dai familiari o persone che ne hanno la rappresentanza.

A chi sono rivolte le 5 tipologie di ICD

- Utenti con basso bisogno assistenziale (ICDb), verificato dalla rete dei servizi sociali e dal Medico di Medicina Generale, con ISEE familiare inferiore a 16.631,71€. Il contributo mensile è di € 120,00.
- Utenti con medio bisogno assistenziale (ICDm), verificato dal Distretto Socio Sanitario, con presenza di demenze di tutti i tipi accompagnate da gravi disturbi comportamentali o con maggior bisogno assistenziale rilevabile dal profilo SVaMA, con ISEE familiare inferiore a 16.631,71€. Il contributo mensile è di € 400,00.
- Utenti con alto bisogno assistenziale (ICDa), verificato dal Distretto Socio Sanitario, con disabilità gravissime e in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore, con ISEE familiare inferiore a € 60.000,00 (1).
- (dal 2014) Utenti con grave disabilità psichica e intellettiva (ICDp), già interventi di promozione dell'autonomia personale e di aiuto personale (1).
- (dal 2014) Utenti con grave disabilità fisico-motoria (ICDf): persone in età adulta, con capacità di autodeterminazione e grave disabilità fisico-motoria, (già progetti di vita indipendente) (1).

(1) Per queste ICD gli importi del contributo sono variabili in funzione del reddito o del progetto assistenziale.

Come si accede all'ICD

Si possono ottenere informazioni presso gli sportelli integrati e gli altri punti di accesso della rete dei servizi (sportelli dei Servizi Sociali dei Comuni o di altri enti delegati, sportelli del Distretto Socio Sanitario).

Presso gli stessi sportelli possono presentare la domanda i diretti interessati, i familiari o le persone che ne hanno la rappresentanza.

Il modulo di domanda è disponibile negli sportelli o nel sito internet della propria azienda ULSS:

AZIENDA ULSS N. 18 ROVIGO

IL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL)

- 5.8** E' un articolato sistema di servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità istituito presso le Aziende Ulss per programmare e realizzare l'integrazione lavorativa e sociale delle persone con disabilità. Tali servizi hanno come scopo il miglioramento della qualità della vita della persona e ricostruzione della propria identità tramite un'attività lavorativa, mantenimento il più a lungo possibile della persona nel proprio contesto di vita.

A chi è rivolto?

- Persone con disabilità fisica, psichica, intellettiva, sensoriale (Legge 68/99, art. 1);
- Persone con svantaggio sociale ai sensi della legge 381/91 in carico ai servizi socio sanitari (area salute mentale, area dipendenze, etc.);
- Persone con svantaggio sociale, in carico agli Enti locali competenti, che delegano l'Azienda ULSS a seguirne direttamente l'inserimento lavorativo;
- Persone destinatarie di interventi di integrazione sociale in ambiente lavorativo (DGR n.3787/02).

Come si accede al servizio

Su segnalazione ed invio della persona da parte dei servizi socio-sanitari;

Su indicazione del Comitato Tecnico Provinciale, in relazione alla valutazione delle capacità lavorative (L.68/99) ed in coordinamento con il Centro per l'Impiego;

Su richiesta diretta delle persone in relazione ad una accertata condizione di stato di handicap e di disabilità (L.104/92 e L.68/99).

L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- 5.9** L'amministrazione di sostegno è una figura istituita con L. n. 6 del 9 gennaio 2004, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di ricorrere all'interdizione o all'inabilitazione. L'amministratore di sostegno è un tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili. Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito. Possono diventare quindi amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.

L'amministrazione di sostegno non prevede l'annullamento delle capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, e in questo si differenzia dall'interdizione.

I poteri dell'amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sul suo operato. Dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso interessato. L'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi. Anziani o disabili, ma anche alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi, potranno ottenere, anche in previsione della propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona, che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Come fare

La persona interessata può, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, presentare richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza o domicilio. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell'amministratore.

Il suo decreto diventa immediatamente esecutivo.

RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA' CIVILE

5.10 Si tratta dell'iter per la certificazione della presenza di minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, per garantire ogni tutela ed assistenza necessaria al cittadino, nel rispetto della dignità individuale, rimuovendo il più possibile ogni ostacolo e difficoltà nell'accesso all'esercizio dei propri diritti;

Il riconoscimento permette di ottenere i benefici previsti dalla legge. Può richiederlo chi:

- È cittadino italiano o straniero residente in Italia, di qualsiasi età, con minorazioni che riducano o limitino la sua autonomia o la sua capacità lavorativa (NO se tali minorazioni sono già state riconosciute dipendenti da causa di lavoro/servizio/guerra);
- È cittadino extracomunitario ed è in possesso della carta di soggiorno, del permesso di soggiorno CE di lunga durata o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad 1 anno.

Procedura

Dal primo gennaio 2010 è in vigore una procedura telematica per il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

La procedura prevede la trasmissione telematica della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. Il cittadino, una volta recatosi dal medico certificatore, deve farsi rilasciare la "certificazione medica".

Il medico certificatore deve compilare la certificazione medica solo on line, sul sito internet dell'INPS.

Il medico, dopo l'invio telematico del certificato, consegna al cittadino la stampa firmata, che dovrà essere esibita all'atto della visita, e la ricevuta di trasmissione con il numero di certificato.

L'elenco dei medici certificatori accreditati, è pubblicato sul sito internet dell'Inps.

Il cittadino compila la "domanda" esclusivamente on line collegandosi sul sito internet dell'istituto previdenziale e abbina il numero di certificato indicato sulla ricevuta di trasmissione rilasciata dal medico certificatore entro il termine massimo di trenta giorni.

La domanda e il certificato abbinato sono trasmessi all'INPS telematicamente.
L'avvenuta ricezione della domanda è attestata dalla ricevuta rilasciata dalla stessa procedura.

Diritti dell'invalide civile

Invalide sopra il 34%

- Fornitura di protesi ed ausili.

Invalide sopra il 46%

- Fornitura di protesi ed ausili;
- Iscrizione alle liste speciali di collocamento (per disoccupati dai 18 ai 60 anni, se donne, e dai 18 ai 65 anni, se uomini).

Invalide sopra il 67%

- Fornitura di protesi ed ausili;
- Iscrizione alle liste speciali di collocamento (per disoccupati dai 18 ai 60 anni, se donne, e dai 18 ai 65 anni, se uomini);
- Esenzione parziale del pagamento del ticket sanitario;
- Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza per i trasferimenti per le persone assunte negli enti pubblici e riconosciute anche persone handicappate.

Invalide sopra il 74%

- Fornitura di protesi ed ausili;
- Iscrizione alle liste speciali di collocamento (per disoccupati dai 18 ai 60 anni, se donne, e dai 18 ai 65 anni, se uomini);
- Esenzione parziale del pagamento del ticket sanitario;
- Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza per i trasferimenti per le persone assunte negli enti pubblici e riconosciute anche persone handicappate;
- Concessione dell'assegno mensile (soggetto a rivalutazione annuale).

Invalide al 100%

- Fornitura di protesi ed ausili;
- Iscrizione alle liste speciali di collocamento (per disoccupati dai 18 ai 60 anni, se donne, e dai 18 ai 65 anni, se uomini);
- Esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
- Diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e la precedenza per i trasferimenti per le persone assunte negli enti pubblici e riconosciute anche persone handicappate;
- Concessione della pensione di inabilità (soggetta a rivalutazione annuale).

Se all'invalide totale e permanente viene riconosciuta l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la necessità di assistenza continua (per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita) ai benefici di cui sopra va aggiunta la concessione dell'indennità di accompagnamento (soggetta alla rivalutazione annuale).

AGEVOLAZIONI BOLLO AUTO

- 5.11** E' prevista l'esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli dei soggetti portatori di handicap o invalidi.

L'esenzione viene concessa per un solo veicolo e spetta al disabile intestatario del veicolo e per auto intestate a un familiare del disabile di cui questi possa essere considerato fiscalmente a carico.
Per la domanda di esenzione bollo auto bisogna rivolgersi all'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

6. AREA FAMIGLIA

CONSULTORIO FAMILIARE

- 6.1** Il Consultorio Familiare, è un servizio socio-sanitario che eroga prestazioni riguardanti l'ambito della prevenzione, della consulenza e dell'assistenza, rivolte al singolo, alla coppia ed alla famiglia, in collaborazione con gli altri servizi socio-sanitari pubblici e privati del territorio. Le prestazioni consultoriali possono essere di tipo psicologico, sociale, educativo, ostetrico-ginecologico, inerenti la salute dell'età infantile, degli adolescenti/giovani, della donna in tutte le fasi della vita e della famiglia.
- L'equipe di professionisti che opera nel consultorio familiare è composta da medici ginecologi, psicologi, assistenti sociali, ostetriche/infermieri/assistenti sanitarie e può essere integrata con altre figure professionali quali il consulente legale, l'educatore, il mediatore familiare linguistico-culturale, ecc..
- Il servizio si rivolge al singolo, alla coppia, alla famiglia alle istituzioni e servizi pubblici e/o privati. Per contatti rivolgersi all' Azienda USLL di residenza.

ASSEGNO DI MATERNITA'

- 6.2** **Norma di riferimento: Art.66, Legge 448/98 e successive modifiche.**

E' un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l'adozione o l'affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

La madre lavoratrice può chiedere l'assegno se non ha diritto all'indennità di maternità dell'Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l'importo dell'indennità o della retribuzione è inferiore all'importo dell'assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l'assegno in misura ridotta.

A chi aspetta?

- Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
- Cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
 - carta di soggiorno;
 - permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il figlio di cittadina non comunitaria nato all'estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre. In alcuni casi particolari, se la madre non può richiedere l'assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall'adottante, dall'affidatario preadottivo o dall'affidatario non preadottivo.

A chi aspetta?

L'assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.

Cosa Aspetta?

Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.545,55 in caso di madre non è lavoratrice.

In caso di madre lavoratrice, l'assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l'indennità di maternità dell'Inps oppure la retribuzione;

Se l'indennità di maternità dell'Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all'importo dell'assegno, l'assegno viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).

L'assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l'importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

È necessario rivolgersi ai CAAF convenzionati con il Comune di Canda che provvederanno al calcolo del reddito ISEE e alla compilazione della documentazione necessaria. Il servizio è gratuito per l'utente. La domanda completa dovrà essere presentata al proprio Comune di residenza esattamente all'Ufficio Sociale, che dovrà svolgere le opportune verifiche in merito alla veridicità di quanto dichiarato e dare comunicazione all'INPS, che si occuperà del pagamento dell'assegno al richiedente. La domanda dovrà essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Documentazione

- La dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegno;
- Una **autocertificazione** nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - ✓ I requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
 - ✓ Di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione;
 - ✓ Diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
 - ✓ Di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).

Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

**ASSEGNO AI
NUCLEI FAMILIARI
CON ALMENTO 3
FIGLI MINORI**

Tempi di risposta

La liquidazione del contributo avviene in un'unica soluzione a cura dell'INPS, entro 45 giorni dal ricevimento delle comunicazioni da parte del Comune.

6.3 Norma di riferimento: Art.65, Legge 448/98 e successive modifiche.

È un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall'INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.

A chi aspetta

Ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.

È necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo).

Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica.

I minori non devono essere in affidamento presso i terzi.

È necessario avere un valore ISE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell'assegno.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno (ad esempio l'assegno per il 2009 va richiesto entro il 31 gennaio 2010). La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell'ISE.

È necessario rivolgersi ai CAAF convenzionati con il Comune di Canda che provvederanno al calcolo del reddito ISEE e alla compilazione della documentazione necessaria.

Indicatore ISEE della situazione familiare

€ 23.607,96 annui per nuclei familiari con quattro componenti;

€ 25.384,91 annui per nuclei familiari con cinque componenti;

€ 28.431,10 annui per nuclei familiari con sei componenti;

€ 31.731,14 annui per nuclei familiari con sette componenti;

€ 34.777,32 annui per nuclei familiari con otto componenti

Da quando aspetta

L'assegno spetta dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano i **requisiti** richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.

Fino a quando aspetta

Il diritto all'assegno cessa dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.

Tempi di risposta

L'assegno è concesso dal Comune ed è pagato dall'INPS con due rate semestrali (entro il 15 luglio e 15 gennaio) posticipate ciascuna con l'importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.

L'importo viene rivalutato annualmente in relazione all'indice ISTAT.

L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall'Inps.

BONUS BEBE'

6.4 Bonus bebè 2015, è attiva da lunedì 11 maggio 2015 la possibilità di avanzare all'Inps domanda di accesso alla prestazione straordinaria.

Si tratta di un aiuto per i neo genitori assicurato in legge di stabilità 2015, che consente alle giovani famiglie che hanno avuto, o avranno, un bebè tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita.

Inizialmente, il bonus era stato previsto per tutti coloro che presentassero reddito ISEE familiare entro i 90mila euro, una soglia che, poi, nei vari passaggi parlamentari della finanziaria, è stata considerevolmente abbassata.

Ecco le indicazioni ufficiali del governo

Chi può richiedere il bonus

La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si richiede l'assegno. Condizione essenziale per accedere all'assegno è il possesso di un ISEE, in corso di validità con un valore non superiore 25.000 euro annui.

L'assegno

L'assegno è corrisposto dall'Inps e decorre dalla data di nascita o di ingresso in famiglia.

L'importo annuo è pari a:

€ 960,00 (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a € 25.000,00 annui;

€ 1.920,00 (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a € 7.000,00 annui.

L'assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare.

Spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. L'assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

Come fare la domanda

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

- Sito dell'INPS, servizi per il cittadino, tramite PIN dispositivo
- Contact Center Integrato – numero verde 803.164 o numero 06 164.164
- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Il servizio d'invio delle domande è disponibile sul sito INPS attraverso il seguente percorso:

Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo. In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile (scadenza 27 luglio 2015).

BONUS ELETTRICO E BONUS GAS

- 6.5** Il Bonus è un aiuto economico introdotto dal Governo, ed è destinato alle famiglie in condizione di disagio economico e a quelle presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche. Il "bonus" è una riduzione dei costi, applicata alle bollette dell'energia elettrica e del gas. Possono accedere all'agevolazione tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza con potenza fino a 3 kW, e per chi utilizza gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale, che abbiano un ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) inferiore o uguale a € 7.500,00 oppure un ISEE inferiore o uguale a € 20.000,00 per famiglie con 4 o più figli a carico.

Dove andare

Per la compilazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAAF convenzionati con il Comune di Canda, utilizzando la modulistica già predisposta la domanda poi deve essere presentata dall'intestatario del contratto o da un suo familiare, allegando il reddito ISEE, una bolletta dell'energia elettrica e un documento di identità.

La domanda deve essere presentata nei tempi di apertura del bando.

Quando fare la richiesta

Il Comune s'impegna ad informare sui tempi di apertura dei bandi di assegnazione, attraverso affissione pubblica e pubblicazione presso il sito internet istituzionale all'indirizzo: www.Comune.canda.ro.it

Per informazioni rivolgersi al Comune in cui si risiede oppure **all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas**
Numero verde **800 166 654**, in funzione da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 18:00.

CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI

- 6.6** E' un contributo in denaro, previsto dalla Regione Veneto, per aiutare nel pagamento dell'affitto le famiglie in condizioni economiche disagiate.
L'ammontare del contributo dipende da quanto l'affitto incide sul reddito posseduto.

Chi può fare la richiesta

I cittadini italiani e stranieri, residenti in Veneto, in possesso di un contratto di affitto registrato e di regolari ricevute di pagamento, con un reddito familiare ad una data soglia, che viene annualmente stabilita dalla Regione, purché occupino un alloggio identificato con le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11.

Dove andare

Per la compilazione della domanda è necessario rivolgersi ai CAAF convenzionati con il Comune di Canda.
La domanda completa andrà poi consegnata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Cosa presentare

La domanda deve essere presentata dall'intestatario del contratto di affitto o da un suo familiare, utilizzando la modulistica già predisposta e disponibile presso i CAAF.

Tempi di risposta

Normalmente la Regione, a conclusione della procedura, comunica l'importo del contributo, che sarà erogato ai beneficiari dal Comune. I tempi per la liquidazione degli importi sono di circa sei mesi dalla presentazione delle domanda.

Quando fare la richiesta

La domanda va presentata nei tempi di apertura del bando Regionale.

Il Comune s'impegna ad informare rispetto ai tempi di apertura dei bandi di assegnazione, attraverso affissione pubblica e pubblicazione presso il proprio sito internet istituzionale all'indirizzo: www.Comune.canda.ro.it

7. Azioni a sostegno del Sistema Istruzione

BUONO - LIBRI

- 7.1 L'articolo 27 della L. n. 448 del 23/12/1998 prevede un contributo Regionale con risorse statali, per la copertura, totale o parziale, delle spese che le famiglie del Veneto sosterranno per l'acquisto dei libri di testo, per gli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche, statali e non statali, secondarie di primo e secondo grado.

Chi può fare la richiesta

Per fare domanda occorre appartenere ad un nucleo familiare con un reddito ISEE non superiore ad un importo stabilito annualmente dalla Regione Veneto.

Il contributo è concesso per le spese relative all'acquisto dei libri di testo scolastici.

E' esclusa la spesa per i dizionari.

Tutti gli scontrini e le ricevute attestanti la spesa devono essere conservati e allegati alla domanda.

Dove andare

All'Ufficio Servizi Sociali, durante il periodo di apertura del bando Regionale.

Quando fare la richiesta

Solitamente nei mesi di settembre e ottobre di ogni anno, nei tempi di apertura del bando Regionale.

Il Comune si impegna ad informare sui tempi di apertura del bando di assegnazione attraverso affissione pubblica e inserimento presso il proprio sito internet istituzionale all'indirizzo: www.Comune.canda.ro.it

BUONO BORSA DI STUDIO

- 7.2 E' un contributo previsto dalla L.62 del 10-3-2000, dal D.P.C.M. n.106 del 14-02-2001 e dalla Regione Veneto per la copertura parziale delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli.

Sono comprese le spese sostenute per:

- Tasse di frequenza;
- Trasporto scolastico pubblico;
- Mensa, materiale scolastico;
- Attività scolastiche (gite, corsi ecc.).

Chi può fare la richiesta

Per fare domanda occorre appartenere ad un nucleo familiare con un reddito ISEE non superiore ad un importo stabilito annualmente dalla Regione Veneto.

Tutti gli scontrini e le ricevute attestanti la spesa devono essere conservati e allegati alla domanda.

Dove andare

All'Ufficio Servizi Sociali, durante il periodo di apertura del bando regionale.

Quando fare la richiesta

Solitamente nei mesi di settembre e ottobre di ogni anno, nei tempi di apertura del bando regionale.

Il Comune si impegna ad informare sui tempi di apertura del bando di assegnazione attraverso affissione pubblica e inserimento presso il proprio sito internet istituzionale all'indirizzo: www.Comune.canda.ro.it

BUONO TRASPORTO

- 7.3** E' un contributo finalizzato ad intervenire a favore delle famiglie per il contenimento della spesa legata al trasporto studenti.

Chi può fare la richiesta

Possono chiederlo le famiglie degli studenti che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale per raggiungere l'istituto scolastico e che hanno sottoscritto un abbonamento annuale o mensile (in sede di verifica la sottoscrizione deve essere di almeno 3 mensilità) con qualsiasi operatore del settore.

Dove andare

All'Ufficio Servizi Sociali durante il periodo di apertura del bando.

Quando fare la richiesta Solitamente nei mesi di settembre e ottobre di ogni anno, nei tempi di apertura del bando.

Il Comune si impegna ad informare sui tempi di apertura del bando di assegnazione attraverso affissione pubblica e inserimento presso il proprio sito internet istituzionale all'indirizzo: www.Comune.canda.ro.it

BUONO SCUOLA

- 7.4** E' un contributo, previsto e disciplinato dalla Legge Regionale 19/01/2001, n. 1, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 09/09/2014, per la copertura parziale delle spese:

- Di iscrizione e frequenza;
- Di attività didattica di sostegno (per gli studenti disabili).

Chi può chiederlo

Possono chiederlo le famiglie che:

- Hanno studenti residenti nella Regione Veneto;
- Istituzioni scolastiche: primarie, secondarie di I e II grado: statali, paritarie e non paritarie (incluse nell'Albo regionale delle "Scuole non paritarie");

- Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale, di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226; hanno speso, almeno € 200,00, per tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell'Istituzione;
- Hanno un ISEE 2015 inferiore od uguale a € 30.000,00 in caso di studenti normodotati.

Sono previste 3 Fasce di ISEE:

Fascia 1: da € 0 ad € 12.500,00;

Fascia 2: da € 12.500,01 ad € 22.500,00;

Fascia 3: da € 22.500,01 ad € 30.000,00, in relazione alle quali varia l'importo del contributo.

Se lo studente appartiene ad una famiglia numerosa (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiori a quattro), il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1.

Non è richiesto alcun requisito di merito scolastico.

Per gli studenti disabili

Il contributo può essere richiesto dalle famiglie che hanno un ISEE inferiore od uguale a € 40.000,00.

E' sempre concesso il contributo di Fascia 1.

Sono rimborsate anche le spese sostenute per l'attività didattica di sostegno, in orario scolastico, fino ad un massimo di € 15.000,00.

Dove andare

All'Ufficio Servizi Sociali durante il periodo di apertura del bando.

Quando fare la richiesta Solitamente nei mesi di settembre e ottobre di ogni anno, nei tempi di apertura del bando.

Il Comune si impegna ad informare sui tempi di apertura del bando di assegnazione attraverso affissione pubblica e inserimento presso il proprio sito internet istituzionale all'indirizzo: www.Comune.canda.ro.it

CONTRIBUTI ECONOMICI

7.5 E' l'aiuto offerto dal Comune, in base alle disponibilità di bilancio, alle famiglie e ai singoli cittadini che non dispongono di entrate economiche proprie sufficienti a garantire il livello minimo di sussistenza.

La Giunta Comunale analizza l'istruttoria presentata e redatta dall'Assistente Sociale, nella quale viene indicato l'intervento in risposta al bisogno.

L'istruttoria viene fatta sulla base ad una serie di informazioni utili per stabilire la condizione socioeconomica del richiedente e per poter valutare altri provvedimenti, oltre a quello di natura prettamente economica, che va inteso come prioritario ed urgente, ma non esclusivo.

Chi può fare la richiesta

Possano richiedere l'assistenza economica i cittadini italiani e stranieri, residenti nel Comune che non dispongono di entrate sufficienti a garantire dignitose condizioni di vita.

Dove andare

All'Ufficio Servizi Sociali del Comune, a cui seguirà un colloquio con l'Assistente Sociale di competenza.

Cosa presentare

All'Ufficio Servizi Sociali presentazione di una domanda scritta, su modulistica in dotazione all'ufficio, alla quale verrà allegata la documentazione necessaria ad accertare le condizioni di necessità del richiedente.

All'Assistente Sociale di Competenza l'utente dovrà presentare con la necessaria documentazione, in modo che sia valutabile la condizioni di bisogno e le eventuali cause.

Tempi di risposta

Dal momento della presentazione della domanda scritta: fa fede la data di protocollo, l'Ufficio Servizi Sociali dà risposta entro 30 giorni.

In caso di risposta positiva l'erogazione del contributo avviene entro un massimo di 30 giorni.

Quando fare la richiesta

In qualsiasi momento dell'anno.

8. Informazioni utili al cittadino

8.1 Cos'è l'I.S.E.E.

Indicatore della Situazione Economica Equivalente

È uno strumento che permette di analizzare la situazione sia reddituale che patrimoniale della persona e della sua famiglia (in base allo stato di famiglia anagrafico), collegandola poi con la numerosità e le caratteristiche della stessa. È richiesto per poter avere accesso a contributi economici o per individuare la compartecipazione economica dovuta in caso di utilizzo di alcuni servizi offerti dai Comuni.

Ha validità per un anno dalla data di sottoscrizione, a meno che non si verifichino variazioni come, ad esempio, la nascita di un figlio.

Per il calcolo è necessario recarsi presso i CAAF (centri di assistenza fiscale) competenti per territorio (alcuni hanno stabilito apposita convenzione con il Comune), portando con sé i documenti comprovanti il reddito percepito, il patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare di tutti i componenti della famiglia (riferiti all'anno precedente a quello della dichiarazione).

Principali CAAF convenzionati con il Comune di Canda:

- **CAAF CISL ROVIGO** – Servizi Solidarietà e Lavoro
Viale Tre Martiri, 87/a – ROVIGO - Tel. 0425-399246 / 399252 / 399254 - Fax 0425-399251
- **CAAF CGIL Nord Est srl** – Servizi e Lavoro srl
Via Calatafimi 1/b – ROVIGO - Tel. 0425-472103 - Fax 0425-472133

- **CAAF CNA srl**
7, Via Maestri Del Lavoro - 45100 ROVIGO - Tel. 0425 987611
- **CAAF Confagricoltura Pensionati srl**
Piazza Duomo, 2 – 45100 ROVIGO – Tel. 0425-204425 - Fax 0425-204430
- **CAAF UIL Rovigo**
Via Mazzini, 46 – ROVIGO - Tel. e Fax 0425-422639

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'integrazione o alla revisione delle informazioni contenute ogniqualvolta si renda necessario

Canda 2015